

Buon giorno,

in allegato si trasmettono sette pareri firmati dal collegio dei revisori

Cordiali saluti

Reg. Roberto Rispoli

A. Amodeo

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 c. 1 lett.a) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza esecutiva n. 306 del 24 maggio 2018, emessa da Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Amodeo Antonino”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

in data 30 novembre 2018, alle ore 14,15, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto via PEC richiesta di parere di cui all’oggetto;

ESAME DEI FATTI

Il Signor Amodeo Antonino, con ricorso ex articolo 204 bis D.Lgs 30/04/1992, n.285, ha impugnato innanzi a Giudice di Pace di Termini Imerese il verbale n. 895 P/2017 Prot. 1203/2017 con cui la Polizia Municipale di Misilmeri ha contestato all’istante la violazione del Codice della Strada, chiedendo l’annullamento e l’estinzione dell’atto per tardiva notifica avvenuta ben oltre il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 201 del CDS .

Il Comune di Misilmeri con la sentenza n.306/2018 del 24 maggio 2018 è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in euro 243,00, oltre C.p.a. spese generali ed oneri fiscali in favore del difensore del Signor Amodeo Antonino, Avvocato Danilo Spallino;

In data 20 giugno 2018 al Comune di Misilmeri è stata notificata la sentenza n.306/2016, affinché l’Ente potesse adempiere all’obbligazione pecuniaria nei termini (120 giorni) previsti dall’articolo 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, così come modificato dall’articolo 147 della l. n. 388/2000;

il giorno 20/10/2018 il termine di 120 giorni è scaduto senza che il Comune di Misilmeri abbia ottemperato al pagamento dell’importo dovuto. A seguito di questa scadenza, in data 23/10/2018, l’Avvocato Spallini ha notificato atto di precetto addebitando ulteriori euro 260, 53 per compenso dovuto per atto di precetto per un totale debito di euro 542,73 di cui 243,00 + CPA euro 9.20 + spese generali euro 30,00 liquidate in giudizio la restante parte per il precetto.

PRESO ATTO

che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

che ad oggi risulta approvato da parte dell’organo consiliare il bilancio di previsione 2018/2020;

che, in base agli elementi forniti, è stata accertata l’esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi, relativamente alla spesa riconducibile ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) e derivante da sentenza esecutiva;

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2018/2020 al codice intervento con 03.01..01.10 cap. PEG. 498 cap. pag. 53 "Oneri straordinari della e riconoscimento debiti fuori bilancio"

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi;

ricorda che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente:

a porre doverosa attenzione ai tempi di notifica previsti dalle leggi che regolano tali adempimenti, nel caso di violazione del codice della strada 90 giorni dall'accertamento della violazione;

a provvedere al riconoscimento e al pagamento dei debiti fuori bilancio nel termine di giorni 120 dalla notifica della sentenza, al fine di evitare l'addebito di ulteriori spese come nel caso in specie;

a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

AW. DANILLO SPALLINO
PIAZZA P.OE DI CAMPOLENTE, 64
PALERMO

- A7

COM. N. 2018/18
★ 20 GIU. 2018 ★
PROT. N. 21704
FASC. 1882



Sentenza N 306/18
Ruol. Gen N 507/18
Cron N 1763/18
Fro N

Il Giudice di Pace di Termini Imerese

ritenute le conclusioni di cui all'allegato verbale di udienza, dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza del 24.05.2018, provvede come di seguito

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

Nella persona dell'Avv. Carolina Badalamenti, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 507/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili

tra

Amodeo Antonino

RICORRENTE

contro

Comune di Misilmeri

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ex art.204 bis CdS.

2018
1394

Letti gli atti ;

definitivamente pronunciando;

accoglie il ricorso proposto avverso il verbale n. 895P/2017/V del 20.11.2017

elevato dalla Polizia municipale di Misilmeri e, per l'effetto l'annulla;

dichiara estinto l'obbligo di pagare la sanzione posta a carico del ricorrente;

condanna il comune di Misilmeri a rifondere al ricorrente le spese di lite che

liquida in € 200,00 oltre spese di contributo unificato pari a €43,00, oltre

spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente

antistatario.

Termini Imerese, 24.05.2018.

* * *

L'opposizione proposta è fondata e va, pertanto, accolta.

In ordine alla notifica del verbale di accertamento va, evidenziato che il comma 1 dell'art. 201 del CdS statuisce che *"il verbale, ... deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di un'azione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento"*.

Il comma 5 del citato articolo dispone, altresì, che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecu-



niaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Nel caso che ci occupa, dagli atti depositati e da quanto dedotto dal comune opposto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, è emerso che l'accertamento della violazione è stato eseguito il 20.11.2017 e che la notifica del consequenziale verbale si perfezionava per il ricorrente il 9.03.2018; ma vi è di più, dall'avviso di ricevimento emerge che il plico veniva consegnato all'agente postale, per la notifica, il 28.02.2018 e cioè dopo lo spirare del termine perentorio prescritto di 90 gg. decorrente dall'accertamento della violazione.

Sul punto, va evidenziato che il notificato è il soggetto a tutela del quale il termine previsto dall'art. 201 del CdS è posto al fine di garantirgli il diritto di difesa.

Infatti, il CdS prescrive che la contestazione immediata della violazione sia la regola e che si proceda alla notificazione del verbale soltanto qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata e prescrive, altresì, che nel verbale notificato vengano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Al fine di tutelare e garantire il diritto di difesa del notificato il legislatore ha stabilito che questi deve ricevere il verbale di contestazione della violazione (non contestata immediatamente) nel termine ritenuto congruo



dalla legge (90 gg) decorrenti dall'accertamento che nella specie è del
19.02.2018 .


Ne consegue l'annullamento del verbale in questione e l'estinzione
dell'obbligo del ricorrente di pagare la sanzione amministrativa irrogata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo .

Terni Eserese, 24.05.2018.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Carolina Badalamenti



Deposito
Terni 24/05/18
IL FUNZIONARIO
D.ssa Antonina Corso

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTE
RO DI DARVI ASSISTENZA ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA
FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LE
GALMENTE RICHIESTI.

SPEDIZIONE ESECUTIVA, CONFORME ALL'ORIGINALE CHE
SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. Davide
Spallino PER Amosio Antonio
TERMINI IMERESE 31/05/18

Il funzionario
Dr. Antonina Corso

FT

Copia conforme all'originale

Termini Imerese 31/05/18

DR. ANTONINA CORSO

Riscossi diritti per euro esente

Applicati sulla richiesta

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Cron.5333 - 1/1

Reg. 0/2018 Modello A

Richiedente SPALLINO AVV. DANILO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 787670703904, ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

Oggi, 19/06/2018

L'Ufficiale Giudiziario GANCI GASPARE

SPECIFICA

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,95
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

Data rich. 14/06/18
Funz Unep/Uff. Giud.



Avv. Danilo Spallino

P.zza Principe di Camporeale, 64
90138 - Palermo (PA)

Cell: 3395239096 - Fax: 091526418

Email: daniilo.spallino@gmail.com - Pec: daniilo.spallino@pec.it

P.Iva 06530180824 - IBAN: IT57X0200832974062260538956 (Unicredit Bank S.p.a.)

ATTO DI PRECETTO

ex art. 480 c.p.c.

Proc. R.G. 507/2017 GdP di Termini Imerese

Sentenza n. 306/2018 del 24 maggio 2018 notificata il 20 giugno 2018

* * * * *

1) Per **Amodeo Antonino** nato a Misilmeri (PA) il 18 novembre 1960 (Cod. Fisc. MDA NNN 60S18 F246O) ivi residente in Via Del fico d'india n.4/D, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Danilo Spallino del Foro di Palermo (Cod. Fisc. SPLDNL85B18G273E - Fax: 091520614 - Pec: daniilo.spallino@pec.it) giusta procura in calce al ricorso ex art. 204 bis D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 agli instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese per l'impugnazione del verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. 895 P/2017, Prot.1203/2017, nonché elettivamente domiciliato nello studio del proprio difensore sito a Palermo in P.zza Principe di Camporeale n.64, presso il quale dichiara di volere ricevere tutte le eventuali comunicazioni e/o notificazioni di rito, eventualmente anche per mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore indicato quale domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) Nonché per l'Avv. **Daniilo Spallino**, in proprio quale difensore antistatario del Sig. Amodeo Antonino (*ut supra* generalizzato);

Premesso

- che con ricorso ex art. 204 bis D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 il Sig. Amodeo Antonino impugnava dinanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. 895 P/2017, Prot.1203/2017 (notificato al ricorrente presso la sua residenza di Via Del fico d'india n.4/D a Misilmeri il giorno 7 marzo 2018);
- che il Giudice di Pace di Termini Imerese, in persona della Dott.ssa Carolina Badalamenti, in accoglimento delle doglianze e dei motivi proposti con l'impugnazione, con la sentenza n. 306/2018 del **24 maggio 2018**, resa nell'ambito del procedimento avente R.G. 507/2018, **annullava** il verbale contestato e per l'effetto **condannava** il Comune di Misilmeri alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in **€ 243,00** (di cui € 43,00 per restituzione del contributo unificato), oltre C.p.a., spese generali ed oneri fiscali, come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

- che il 20 giugno 2018 veniva legittimamente notificata al Comune di Misilmeri, tramite ufficiale giudiziario, la sentenza *de qua*;

considerato

- che in materia di esecuzione da eseguirsi nei confronti della P.A., secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000 che ha elevato l'originario termine di 60 giorni), le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di **120 giorni** per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo; (anche se non munito di formula esecutiva, cfr. Tar Lazio, n. 10127/2012)
- che il giorno 20 ottobre 2018 sono scaduti i termini concessi al Comune di Misilmeri per corrispondere l'importo liquidato in sentenza;
- che il debitore, entro il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza non ha provveduto al pagamento del dovuto e che pertanto lo scrivente Avvocato, in proprio quale difensore antistatario di Amodeo Antonino, è ancora creditore del Comune di Misilmeri;

Ciò premesso e considerato, lo scrivente difensore *ut supra*

Intima e fa precetto

Al Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco nella qualità di rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica istituzionale ricoperta presso gli uffici Comunali siti in Piazza Comitato 1860 n.26 (Cod. Fisc. 86000450824) di pagare, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente atto l'importo di seguito indicato nel dettaglio:

Compenso professionale liquidato dal GdP	€ 200,00
Spese generali ex art. 13 D.M. 55/2014 (15%)	€ 30,00
Cassa previdenziale avvocati (4%)	€ 9,20
Spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72 (Contributo Unificato)	€ 43,00
Spese per la notifica della sentenza/titolo esecutivo	€ 10,53
Compenso dovuto per l'atto di precetto ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014	€ 250,00

per un totale di € 542,73 (euro cinquecentoquarantadue/73) salve le eventuali spese successive, con espresso avvertimento al **Comune di Misilmeri (in persona del suo rappresentante legale p.t.)** che in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nelle forme di legge.

Si avverte, inoltre, il **Comune di Misilmeri (in persona del suo rappresentante legale p.t.)** che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un

accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Si prega di volere eseguire il pagamento delle somme liquidate con accredito diretto sul conto corrente bancario del richiedente difensore intrattenuto presso l'istituto bancario Unicredit sull'IBAN **IT57X0200832974062260538956** intestato a Danilo Spallino.

L'istante rimane in attesa di ricevere la comunicazione del mandato di pagamento al fine di emettere la relativa fattura elettronica, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Palermo, 23 ottobre 2018

Avv. Danilo Spallino

Firmato digitalmente da

DANILO SPALLINO

SerialNumber = IT:SPLDNL85B18G273E
e-mail = danilo.spallino@gmail.com
C = IT